

# LAURA GENIO

NOTAIO



Repertorio n. 21203

Raccolta n. 11085

## ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE REPUBBLICA ITALIANA

Reg.to a Cremona con  
UNICO TELEMATICO  
il 10/12/2024  
al n. 15111  
SERIE 1T  
**TOTALE: € 200,00**

Il sei dicembre duemilaventiquattro in Soresina (CR) e presso la sede municipale alla Piazza Guglielmo Marconi n. 7.

Innanzi a me LAURA GENIO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, residente in Casalbuttano ed Uniti (CR) con studio alla Via Stefano Jacini n. 11, ed alla presenza dei testimoni:

- Eugenio BIGNARDI, nato ad Olmeneta (CR) il 20 ottobre 1953, residente in Cremona alla Piazza Vida Gerolamo n. 12;
- Giuseppe DASTI, nato a Crema il 6 gennaio 1962, residente in Cremona alla Via Palestro n. 9;

### SI COSTITUISCONO

1) la **PARROCCHIA "S. Siro vescovo"**, con sede in Soresina (CR) alla Via Genala n. 9, codice fiscale 83000230199, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in forza del Decreto n. 274 del Ministro dell'Interno in data 02/10/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14/10/1986, iscritta al Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Cremona al n. 97, p. 2, vol. I, pag. 98, già con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Cremona al n. 324, p. 2, vol. III, pag. 159, in persona del Parroco e legale rappresentante **BASTONI ANDREA PIETRO**, nato a Cremona il 31 marzo 1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla Curia Vescovile di Cremona in data 14/10/2024 e giusta Decreto dell'Ordinario Diocesano di Cremona in data 09/10/2024 prot. n. 1640/2024;

2) la **PARROCCHIA "S. Martino vescovo"**, con sede in San Bassano (CR) alla Via Roma n. 10, codice fiscale 83003440191, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in forza del Decreto n. 274 del Ministro dell'Interno in data 02/10/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14/10/1986, iscritta al Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Cremona al n. 257, p. 2, vol. II, pag. 70, già con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Cremona al n. 205, p. 2, vol. III, pag. 40, in persona del Parroco e legale rappresentante **ROSSI DANIELE**, nato a Crema (CR) il 29 novembre 1976, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla Curia Vescovile di Cremona in data 14/10/2024 e giusta Decreto dell'Ordinario Diocesano di Cremona in data 09/10/2024 prot. n. 1636/2024;

3) il **"COMUNE DI SORESINA"**, con sede in Soresina (CR) alla Piazza Marconi n. 7, codice fiscale 00318000197, in persona del Sindaco **TIRLONI ALESSANDRO**, nato a Soresina (CR) il 30 novembre 1984, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, a tanto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge e giusta deliberazione del Consiglio Comunale in data 28/11/2024 n. 36;

4) il **"COMUNE DI SAN BASSANO"**, con sede in San Bassano (CR) alla Piazza del Comune n. 5, codice fiscale 00298350190, in persona del Sindaco **PAPA GIUSEPPE**, nato a Soresina (CR) il 6 febbraio 1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, a tanto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge e giusta deliberazione del Consiglio Comunale in data 26/11/2024 n. 28;

5) la **"FONDAZIONE BENEFATTORI SORESINESI ONLUS"**, con sede in Soresina (CR) alla Via Robbiani n. 4/A, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Impre-

se di Cremona Mantova Pavia n. 83000170197, REA n. CR-164702, n. 2036 di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **DEMARIA GIUSEPPE**, nato a Soresina (CR) il 2 giugno 1956, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 09/09/2024 n. 105 e successive delibere del Consiglio di Amministrazione in data 07/10/2024 n. 106 e in data 30/10/2024 n. 107;

6) la "**FONDAZIONE ISTITUTO CARLO VISMARA - GIOVANNI DE PETRI ONLUS**", con sede in San Bassano (CR) alla Via Vismara n. 10, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona Mantova Pavia n. 83000090197, REA n. CR-165266, n. 1084 di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **DELLACORNA MARIO**, nato a Castelleone (CR) il 9 ottobre 1942, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24/10/2024 verbale n. 9;

**sono altresì presenti:**

- **NACCARELLA ROBERTO**, nato a Pescara (PE) il 21 dicembre 1971, residente in Carrara (MS) al Viale delle Pinete n. 9, codice fiscale NCC RRT 71T21 G482D;

- **DOVERA GIUSEPPE**, nato a Cremona il 18 ottobre 1982, residente in San Bassano (CR) alla Via Vismara n. 4, codice fiscale DVR GPP 82R18 D1500;

- **CALDARINI DIEGO**, nato a Soresina (CR) il 19 maggio 1977, residente ivi alla Via XI Febbraio n. 13/B, codice fiscale CLD DGI 77E19 I849A;

- **FACIOCCHI ADRIANO MARIA**, nato a Cremona il giorno 1° gennaio 1956, residente in San Bassano (CR) alla Via Campo n. 36, codice fiscale FCC DNM 56A01 D150G;

- **VISMARA ANDREA ENRICO MARIA**, nato a Milano (MI) il 24 novembre 1970, residente ivi alla Via Caracciolo Francesco n. 77, codice fiscale VSM NRN 70S24 F205N.

Della identità personale, poteri e qualifica dei costituiti, cittadini italiani, io notaio sono certo.

#### **Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

La **PARROCCHIA "S. Siro vescovo"** con sede in Soresina (CR), come rappresentata, la **PARROCCHIA "S. Martino vescovo"** con sede in San Bassano (CR), come rappresentata, il "**COMUNE DI SORESINA**", come rappresentato, il "**COMUNE DI SAN BASSANO**", come rappresentato, la "**FONDAZIONE BENEFATTORI SORESINESI ONLUS**", come rappresentata, e la "**FONDAZIONE ISTITUTO CARLO VISMARA - GIOVANNI DE PETRI ONLUS**", come rappresentata, costituiscono una Fondazione di Partecipazione denominata "**FONDAZIONE CER SORESINA - SAN BASSANO ETS**".

#### **Articolo 2 - SEDE**

La sede della Fondazione è stabilita nel Comune di Soresina (CR) alla Piazza Guglielmo Marconi n. 7 presso il Municipio.

#### **Articolo 3 - SCOPO E ATTIVITA'**

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 D.Lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento

prioritario il territorio identificato dalla cabina primaria n. AC001E01196 così come definite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). A tal fine la Fondazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori, siano essi soci o soggetti terzi. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà della Fondazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per la cessione alla rete e per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Fondazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

3. La Fondazione si pone, per la realizzazione degli scopi indicati al comma 1, l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. In particolare, intende favorire tra i suoi Soci l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti di sua proprietà e nella sua disponibilità. La Fondazione, nello specifico, esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui alla lettera e) dell'art. 5 D.Lgs. n. 117 del 2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

4. La Fondazione nella persona del legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, è il referente ("Referente") e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

5. I contributi economici derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso ("Regolamento") anche per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

6. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile la Fondazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

(i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Soci;

(ii) promozione di interventi integrati di domotica;

(iii) interventi di efficienza energetica;

(iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;

(v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

7. La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117 del 2017, potrà svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne rendiconta altresì il carattere secondario e strumentale.

8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione tra le attività diverse può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma

organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 117 del 2017. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

#### **Articolo 4 - DURATA**

La Fondazione ha durata illimitata.

#### **Articolo 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e ORGANO DI CONTROLLO-REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Il primo Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, per la durata di tre esercizi, viene nominato nelle persone dei signori NACCARELLA ROBERTO, Presidente, DOVERA GIUSEPPE, CALDARINI DIEGO, FACIOCCHI ADRIANO MARIA e VISMARA ANDREA ENRICO MARIA, come sopra costituiti e generalizzati, Consiglieri, i quali, tutti, dichiarano di accettare la carica e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto previsto nello Statuto.

Quale Organo di Controllo monocratico per la durata di tre esercizi, viene nominato **GHISI GUGLIELMO**, nato a Soresina (CR) il 10 giugno 1953, residente ivi alla Via Genala n. 51, codice fiscale GHS GLL 53H10 I849M, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona al n. 149 e al Registro dei Revisori Legali al n. 27354 con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 31/BIS del 21/04/1995.

#### **Articolo 6 - DOTAZIONE**

Il patrimonio iniziale della Fondazione è fissato in **euro 30.000,00** (trentamila e zero centesimi).

La suddetta somma viene interamente versata in denaro in data odierna come di seguito indicato.

NACCARELLA ROBERTO nella sua qualità di Presidente, come sopra nominato, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero patrimonio e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato alla Fondazione e a versare il citato importo su detto conto.

Gli Enti costituenti la Fondazione, come sopra rappresentati, dichiarano che il patrimonio di dotazione in denaro venga interamente versato mediante gli **assegni circolari** che in copia si allegano al presente atto, in unico fascicolo, sotto la lettera **"A"**.

#### **Articolo 7 - STATUTO**

La vita della Fondazione sarà regolata dalle norme dello **Statuto**, nel testo che, approvato all'unanimità dagli Enti costituenti, come sopra rappresentati, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, a formarne parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 8 - ESERCIZI FINANZIARI**

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude al 31/12/2025.

#### **Articolo 9 - ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA E DI ETS**

Le parti comparenti dichiarano che il presente atto verrà presentato per l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con l'iscrizione in detto registro la fondazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, altresì, la personalità giuridica.

I costituiti, tutti come sopra rappresentati, autorizzano me Notaio al compimento

delle pratiche necessarie per ottenere l'iscrizione della qui costituita Fondazione presso tutti gli organi ed uffici competenti ed in particolare al RUNTS, autorizzando altresì il Presidente ad apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che si rendessero necessarie e comunque venissero richieste ai fini della medesima iscrizione, senza necessità di ulteriore convocazione degli organi competenti.

**Articolo 10 - DICHIARAZIONI FISCALI**

Ai fini fiscali i costituiti, tutti come sopra rappresentati, dichiarano che il presente atto è assoggettato all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00 (duecento e zero centesimi) ed è esente da imposta di bollo.

I costituiti, tutti come rappresentati, mi dispensano dalla lettura di quanto allegato. Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su tre fogli per dodici facciate, ho dato lettura, presenti i testimoni, ai costituiti che lo approvano e con i testimoni e con me notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e quarantacinque minuti.

F.TI: BASTONI ANDREA PIETRO

ROSSI DANIELE

TIRLONI ALESSANDRO

PAPA GIUSEPPE

DEMARIA GIUSEPPE

DELLACORNA MARIO

NACCARELLA ROBERTO

DOVERA GIUSEPPE

CALDARINI DIEGO

FACIOCCHI ADRIANO MARIA

VISMARA ANDREA ENRICO MARIA

BIGNARDI EUGENIO

DASTI GIUSEPPE

LAURA GENIO NOTAIO (SIGILLO)=

**STATUTO**  
**DELLA "FONDAZIONE CER SORESINA-SAN BASSANO ETS"**

**Titolo I**

**Articolo 1 – Denominazione e Fondatori**

1. È costituita la Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE CER SORESINA - SAN BASSANO ETS". La Fondazione, è un Ente di diritto privato autonomo sia dal punto di vista giuridico che organizzativo, ed assume la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
2. Sono Fondatori i seguenti Enti: Comune di Soresina, Comune di San Bassano, Parrocchia San Siro vescovo in Soresina, Parrocchia San Martino vescovo in San Bassano, Fondazione Benefattori Soresinesi Onlus in Soresina, Fondazione Istituto Carlo Vismara - Giovanni De Petri Onlus in San Bassano.
3. Mediante modifica del presente statuto, con i quorum indicati all'articolo 12.3 che segue, possono assumere la qualifica di Fondatori altri soggetti che vengano riconosciuti come tali a norma del presente statuto.
4. I Fondatori sono soggetti che hanno almeno un punto di connessione alla rete elettrica nazionale identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.
5. I Fondatori che perdano anche uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 perdono la qualifica di Fondatori e non possono più esercitare i diritti attribuiti dal presente Statuto ai Fondatori. I Fondatori possono rinunciare di partecipare alla Fondazione in ogni momento dandone comunicazione scritta. Ricorrendone i presupposti i Fondatori che abbiano perduto la qualifica di Fondatori per il venir meno dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4, possono acquisire quella di Soci Generali.
6. La Fondazione è legalmente riconosciuta dall'autorità competente ai sensi di legge ed è un ente autonomo.
7. È fatto obbligo dell'uso, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

**Articolo 2 – Sede**

1. La Fondazione ha sede in Soresina alla Piazza Guglielmo Marconi n. 7 presso il Municipio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione all'interno del territorio del Comune di Soresina senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

**Articolo 3 – Scopo e attività**

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio identificato dalla cabina primaria n. AC001E01196 così come definite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). A tal fine la Fondazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o

acquisirne la disponibilità da produttori, siano essi soci o soggetti terzi. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà della Fondazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per la cessione alla rete e per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Fondazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

3. La Fondazione si pone, per la realizzazione degli scopi indicati al comma 1, l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. In particolare, intende favorire tra i suoi Soci l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti di sua proprietà e nella sua disponibilità. La Fondazione, nello specifico, esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui alla lettera e) dell'art. 5 D.Lgs. n. 117 del 2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

4. La Fondazione nella persona del legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, è il referente ("Referente") e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

5. I contributi economici derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel *Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso* ("Regolamento") anche per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

6. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile la Fondazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

(i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Soci;

(ii) promozione di interventi integrati di domotica;

(iii) interventi di efficienza energetica;

(iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;

(v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

7. La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117 del 2017, potrà svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne rendiconta altresì il carattere secondario e strumentale.

8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione tra le attività diverse può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 117 del 2017. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

## Articolo 4 – Soci

1. Sono ammessi quali Soci della Fondazione:

a) le persone fisiche, le piccole e medie imprese, le associazioni riconosciute, gli enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, i quali:

- dispongano di almeno un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione;
- siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia;
- rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione ("Soci Ordinari");

b) i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021 a condizione che dispongano di almeno un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD nell'ambito della zona geografica del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione della Fondazione ("Soci Generali" che, unitamente ai Soci Ordinari, sono indicati quali "Soci").

I Fondatori, avendone i medesimi requisiti, assumono la qualifica di Soci Ordinari.

2. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1, fermo restando che non possono in ogni caso acquisire la qualifica di soci le grandi imprese e le imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

3. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire a carico dei Fondatori e dei Soci il versamento di un contributo annuale.

4. La qualità di Fondatore e di Socio dà diritto:

- a partecipare alla vita della Fondazione;
- a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dalla Fondazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- ad essere informato delle iniziative organizzate;
- a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti della Fondazione.

5. I Fondatori e i Soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

6. I Soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7. I Soci che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, devono accettare il Regolamento e devono conferire mandato alla Fondazione o al terzo da essa individuato secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, firmare tutti i documenti predisposti dalla Fondazione, dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi. Essi riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi della Fondazione e alle sue finalità.

8. I soggetti che perdono i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.a) del presente articolo perdono la qualità di Socio Ordinario ma possono acquisire quella di Socio Generale ove mantengano i requisiti di cui al paragrafo 1.b). La perdita dei requisiti è accertata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice con l'assunzione della relativa delibera di esclusione o di rideterminazione della categoria di appartenenza. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la possibilità del socio che ha subito la decisione di chiedere che questa sia rivista dal Consiglio di Amministrazione. La perdita da parte del Socio dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

9. La qualità di Socio della Fondazione si perde per esclusione, per recesso o per morte, nonché per eventuale scioglimento. Chi perde la qualità di Socio della Fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

9.1 Con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, espressa con una maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti, i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e degli accordi stipulati con la Fondazione.

9.2 I Soci hanno diritto di recedere dalla Fondazione e di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile con comunicazione scritta che ha effetto alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è stata ricevuta dalla Fondazione, salva facoltà del Socio di indicare un termine maggiore.

9.3 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto del Socio all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione alla Fondazione e alla configurazione di comunità energetica rinnovabile.

9.4 Il recesso del Socio dalla Fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

9.5 La qualità di Socio della Fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

#### **Articolo 5 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo**

1. Per ciascuna configurazione di comunità di energia rinnovabile gestita dalla Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è approvato il Regolamento, e sue eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale i Soci sono tenuti ad aderire.

2. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la Fondazione in persona del Consiglio di Amministrazione. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio di Amministrazione, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al referente nominato ai sensi della normativa applicabile.

3. Il Regolamento è riferito ai contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti della Fondazione o nella sua disponibilità ed è redatto nel rispetto degli indirizzi approvati dalla maggioranza dei Fondatori e dalla maggioranza dei Soci Ordinari riuniti in Assemblea, nonché dei seguenti principi e criteri:

a) I contributi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Fondazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione della Fondazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni;
- i costi di investimento per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima;

b) una porzione dei contributi derivanti dall'energia condivisa da parte dei Soci e dei produttori terzi è utilizzata per le finalità istituzionali della Fondazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali in cui opera;

c) le risorse eccedenti sono attribuite ai Fondatori, ai Soci e ai produttori terzi che con il loro profilo di consumo e di produzione di energia rinnovabile abbiano concorso alla maturazione dei contributi/incentivi dall'autoconsumo virtuale/energia condivisa.

Il riparto dei contributi economici di cui alla lettera b) e c) è disciplinato dal Regolamento.

4. In ogni caso l'attribuzione di contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale della Fondazione a imprese e a territori ove non sono situati gli impianti di produzione nella disponibilità della Fondazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.

5. Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui al precedente paragrafo 3, la Fondazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

## **Titolo II**

### **Articolo 6 – Organi**

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente della Fondazione;

c) il Revisore Legale dei Conti;

d) l'Organo di Controllo;

e) l'Assemblea dei Soci;

f) il Comitato Valutazione Progetti Sostenibili.

### **Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

2. 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Comune di Soresina, Comune di San Bassano; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Parrocchia San Siro vescovo in Soresina, Parrocchia San Martino vescovo in San Bassano; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Fondazione Benefattori Soresinesi Onlus in Soresina, Fondazione Istituto Carlo Vismara - Giovanni De Petri Onlus in San Bassano; 2 (due) consiglieri sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

3. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per esprimere il suo parere sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. In difetto di tempestiva nomina da parte dell'Ente o dell'Organo interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente o l'Organo interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

4. Qualora taluno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione, il soggetto o i soggetti che lo aveva(no) nominato provvede(no) alla sostituzione nel più breve tempo possibile. In tal caso il nuovo consigliere scade insieme ai consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

Qualora il soggetto o i soggetti che aveva(no) nominato il Consigliere cessato non provvede(no) alla sostituzione o comunque alla nomina del nuovo Consigliere tempestivamente entro 90 (novanta) giorni, per consentire il regolare funzionamento della Fondazione, i Fondatori all'unanimità (escluso/i quello/i inadempiente) hanno diritto di nominare il nuovo Consigliere.

### **Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vicepresidente o, in ogni caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.
2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due componenti in carica.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri, all'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei Conti almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 (quarantotto) ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.).
4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o, se nominato, il Segretario.

### **Articolo 9 – Deliberazioni del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto disponga diversamente.
2. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.lgs. n. 117 del 2017 e smi.

### **Articolo 10 – Attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:
  - a) approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; l'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
  - b) approva i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e approva altresì il piano triennale, che dovrà essere aggiornato di anno in anno; in particolare approva, per ciascuna configurazione gestita, il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021;
  - c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
  - d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;

- e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
- f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
- h) nomina il Presidente ed un Vicepresidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
- i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti;
- l) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;
- m) propone all'Assemblea di deliberare in merito alla proroga della durata della Fondazione, alle proposte di modifica dello Statuto e alla estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- n) accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafi 1.a) e 1.b);
- o) sottopone al Comitato Valutazione Progetti Sostenibili i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali per una valutazione di fattibilità;
- p) delibera sull'ammissione dei soci;
- q) approva l'eventuale bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 117 del 2017 e smi;
- r) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

### **Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza dei suoi membri il Presidente, tra i componenti designati dai Fondatori.

2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente con procedura di urgenza entro quindici giorni dalla assunzione del provvedimento presidenziale.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vicepresidente. Il Vicepresidente rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

### **Articolo 12 – Assemblea dei Soci della Fondazione**

1. L'Assemblea dei Soci (nel prosieguo, per brevità, "Assemblea") è composta da tutti i Soci.

2. L'Assemblea dei Soci delibera sulla nomina di 2 (due) consiglieri di amministrazione e sulla nomina del Revisore Legale dei Conti nonché dell'Organo di Controllo, fatta eccezione per i primi consiglieri ed il primo Revisore Legale dei Conti e membro dell'Organo di Controllo che verranno nominati in sede di atto costitutivo dai Fondatori. A seguire, nella Assemblea di nomina dei consiglieri e del revisore non hanno diritto di voto i Fondatori che abbiano acquisito anche la qualifica di Soci.

3. L'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, tra le quali la proroga della durata, e sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti cui hanno diritto i Soci, purché abbia votato favorevolmente la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei Fondatori.

4. L'Assemblea dei Soci può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante. La maggioranza dei Soci Ordinari presenti in Assemblea e la maggioranza dei Fondatori possono inoltre deliberare indirizzi vincolanti anche con riferimento alla redazione del Regolamento e ai controlli e verifiche da attuare, a cui gli organi della Fondazione debbono attenersi. L'Assemblea dei soci è chiamata ad esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione e in caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso riesaminare il bilancio approvato e, se del caso, riapprovarlo tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea oppure confermarlo dandone adeguata motivazione.

5. L'Assemblea dei Soci approva i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, previo esame e valutazione del Comitato Valutazione Progetti Sostenibili, con voto favorevole a maggioranza assoluta di cui all'articolo 13 comma 3.

### **Articolo 13 – Funzionamento dell'Assemblea**

1. Ogni Socio può intervenire nell'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato. Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di due deleghe.

2. Ciascuno Socio ha diritto ad un voto.

3. Le delibere sono validamente assunte, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Soci presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto, fermo quanto previsto dall'art. 12 paragrafo 2.

4. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per esprimere il parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, per approvare i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, per deliberare sugli argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o richiesti da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea.

5. L'Assemblea viene convocata altresì per nominare i Consiglieri di sua competenza e/o il Revisore; in caso di cessazione anticipata di Consiglieri e/o del Revisore da essa nominati, viene tempestivamente convocata per deliberare in merito alla sostituzione.

6. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, email, ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi o, in alternativa, mediante affissione presso la sede della Fondazione e pubblicazione sul sito internet della Fondazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di invio della convocazione a Soci l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto alla Fondazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare

all'Assemblea. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo; nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione: - la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento; - i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della Fondazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla fondazione. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 14 – Revisore Legale dei Conti**

1. Ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 117 del 2017, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di controllo, è istituito l'organo incaricato alla revisione legale dei conti, anche monocratico.

2. I componenti dell'organo di revisione sono scelti e nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli stessi tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

3. L'organo di revisione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti dell'organo di revisione restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

#### **Articolo 15 – L'Organo di Controllo**

1. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i., la Fondazione costituisce l'Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale. I componenti dell'organo di controllo sono nominati dall'Assemblea dei Soci e restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

2. L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 117 del 2017.

4. All'Organo di Controllo può essere affidata la revisione legale dei conti, purché tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 16 – Comitato Valutazione Progetti Sostenibili**

1. Il Comitato svolge il compito di valutare, sotto il profilo della sostenibilità economica e dell'impatto sociale ed ambientale sul territorio locale, i progetti e le iniziative aventi una finalità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla mitigazione della povertà energetica delle persone e delle famiglie e alla riqualificazione urbana da un punto di vista ambientale.

2. Ogni Fondatore nomina un membro del Comitato. Il Comitato sarà presieduto dal rappresentante nominato dal Fondatore presso cui ha sede la Fondazione. Il Comitato rimane in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio.

### **Titolo III**

#### **Articolo 17 – Patrimonio indisponibile e fondo di gestione**

1. Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

2. Il patrimonio indisponibile ed il fondo di gestione della Fondazione vengono assicurati dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, nonché dai soggetti pubblici e privati che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

3. Il patrimonio indisponibile è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

4. Il fondo di gestione della Fondazione è alimentato:

- dai contributi volontari dei Fondatori e dei Soci;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali elargizioni, erogazioni liberali o contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- qualsiasi altra entrata derivante dallo svolgimento attività diverse.

#### **Articolo 18 – Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, il quale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

3. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ai sensi di legge, salvo che sia disposto diversamente dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del D.lgs. n. 117 del 2017 e smi.

### **Articolo 19 – Informativa**

1. Il bilancio consuntivo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà messo a disposizione di tutti i Soci. Il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo dei Soci e del rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile.
2. Si applica, altresì, la disciplina prevista dall'art. 14 del D.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i.

### **Titolo IV**

#### **Articolo 20 – Estinzione**

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione, per sopravvenuta impossibilità di conseguire i propri scopi accertati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
3. In caso di scioglimento, viene nominato un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Può essere nominato liquidatore anche un consigliere uscente.
4. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

### **Titolo V**

#### **Articolo 21 – Disposizioni generali**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle norme del Codice civile e alle norme di settore relative alle comunità energetiche rinnovabili di cui al D.lgs. 199/2021 e disposizioni attuative, nonché al Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.